



Il referendum sull'autonomia differenziata dopo la sentenza della Corte costituzionale

di Giorgio Pelagatti*

2 dicembre 2024

La pronuncia della Corte costituzionale sulla legge attuativa dell'autonomia differenziata – annunciata dalla Corte nel comunicato del 14 novembre scorso, ma non ancora depositata - ha comprensibilmente messo in fibrillazione il mondo politico ed ha fatalmente chiamato in causa i giuristi, presso i quali è viva l'attenzione verso i possibili sviluppi della vicenda. In particolare, quel che è in questione riguarda la possibilità di dar corso al procedimento referendario dopo la sentenza di parziale accoglimento della Corte. Sembra tuttavia, malgrado l'agitazione generale, che la stessa posizione del problema abbia basi confuse, se si considera il dato normativo. L'oggetto del quesito referendario, com'è noto, è per Costituzione una legge o una parte di essa – una o più disposizioni della medesima (art.75, 1° co.). Sappiamo che “ se prima della data dello svolgimento del referendum la legge, o le singole disposizioni di essa cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, L'Ufficio centrale della Cassazione per il referendum dichiara che le operazioni non abbiano più corso” (art. 39, L.352 1970), e sappiamo anche che la Corte costituzionale –con una pronuncia additiva (CC 68/1978)- stabilì la possibilità di trasferimento del referendum sul nuovo testo ove fosse riprodotto nella sostanza il contenuto della legge abrogata (come avvenne nel 2011 col referendum sul nucleare). Nel caso del referendum sull'autonomia differenziata, l'oggetto del quesito referendario è una legge (L.86/2024), di cui si chiede l'abrogazione totale, una legge di cui la Corte dichiara ora la parziale illegittimità.

Ci si può domandare – sulla base di questo semplice richiamo al diritto positivo- su quali basi venga prospettata la questione di una presunta improcedibilità. Il problema si sarebbe posto fondatamente se fosse venuto meno l'oggetto del quesito referendario (la legge), oppure si sarebbe posto fondatamente se l'oggetto del quesito stesso fosse stato limitato alle disposizioni colpite da illegittimità costituzionale. Infatti, l'art. 39 L.

* Professore Associato di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Foggia.



FORUM DI AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO

Rivista elettronica di diritto pubblico, diritto amministrativo, diritto dell'economia e scienza dell'amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"

Direttori Prof. Giuseppe Di Gaspare - Prof. Bernardo Giorgio Mattarella - Prof. Aristide Police

352/1970 dice che la Cassazione dichiara l'esaurimento del procedimento referendario nel caso in cui, prima della consultazione popolare, "la legge o le singole disposizioni cui il referendum si riferisce siano stati abrogati" (qui si tratta di annullamento, ma non rileva). Sennonché il referendum sull'autonomia differenziata non si riferisce a singole disposizioni, ma all'atto normativo nella sua interezza, che permane, per quanto modificato dall'intervento della Corte.

E' chiaro come in questa prospettiva di riferimento alle norme (costituzionali e legislative) sul referendum non è logicamente pensabile la dichiarazione di esaurimento del procedimento referendario. Tuttavia, l'ipotesi stessa è variamente sostenuta (nella sfera politica e nell'ambiente dei giuristi) in ragione di una considerazione diversa, sostanzialistica, del problema. In questo senso, viene posta l'attenzione sulla portata della pronuncia costituzionale che, attraverso l'individuazione di profili di incostituzionalità ed interpretazioni costituzionalmente orientate, smonta i cardini della legge Calderoli, travolgendola di fatto nella sostanza.

Bisogna dire che questa considerazione, per quanto indubitabile, non sposta i termini del problema. Il referendum ha ad oggetto l'abrogazione totale della legge ed una decisione che ne dichiara il sostanziale svuotamento normativo in seguito ad un parziale annullamento del dispositivo (e quindi l'esaurimento del procedimento referendario) rimarrebbe comunque una arbitraria, grave, negazione dell'esercizio della sovranità popolare. La consultazione referendaria non riguarda – come avrebbe ben potuto – un cardine, un asse portante, della legge, ma importa un giudizio sull'esercizio della potestà legislativa rappresentato dall'atto normativo nella sua interezza. Il pronunciamento popolare sull'abrogazione totale della legge ha, dunque, un esito giuridico ed una valenza politica che non possono essere oscurate attraverso "neutre" tecniche interpretative orientate a stabilire l'esaurimento del procedimento referendario.

Va detto, infine, dell'orientamento "minimalista" espresso dai tecnici di area governativa, per i quali la legge – marginalmente incisa dalla decisione della Consulta – può trovare attuazione con minimi ritocchi in sede legislativa. Senza entrare nel merito della questione, si può dire che queste considerazioni confermano per altro verso la procedibilità formale e sostanziale del referendum.